

PS12468 - ENGIE ITALIA-MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
Allegato al provvedimento n. 30787

PROCEDIMENTO N. PS-12468

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 7, DEL CODICE DEL CONSUMO E ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E CLAUSOLE VESSATORIE

ENGIE ITALIA S.P.A.

24 MAGGIO 2023

VERSIONE NON CONFIDENZIALE



Freshfields Bruckhaus Deringer

Studio Legale

PROCEDIMENTO N. PS-12468

PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ENGIE ITALIA S.p.A.

1. *NUMERO DEL PROCEDIMENTO E DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI*

1.1 La presente proposta di impegni fa riferimento al procedimento istruttorio n. PS-12468 (il **Procedimento**) avviato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (**Codice del Consumo**), nonché ai sensi dell'articolo 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparative, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie" (il **Regolamento**), con comunicazione (**Comunicazione**) notificata da questa Autorità ad ENGIE Italia S.p.A. (**ENGIE** o la **Società**) in data 13 dicembre 2022.

1.2 Si segnala che in data 19 dicembre 2022 ENGIE ha depositato una prima relazione di ottemperanza con riferimento al primo provvedimento cautelare notificato il 13 dicembre, i cui profili di illegittimità sono stati evidenziati da ENGIE nella memoria del 23 dicembre. Posto che con l'avvio del Procedimento questa Autorità aveva formulato anche una richiesta di informazioni, ENGIE ha fornito una prima risposta in data 13 gennaio 2023. Il 16 gennaio 2023 ENGIE ha inviato una seconda relazione di ottemperanza, questa volta in relazione al provvedimento cautelare adottato dall'Autorità il 29 dicembre e notificato in data 30 dicembre 2022, a parziale revoca del primo provvedimento cautelare del 13 dicembre; relazione di ottemperanza successivamente aggiornata in data 23 gennaio da parte di ENGIE. Da ultimo, il 13 febbraio 2023 ENGIE ha fornito le nuove informazioni richieste da questa Autorità in data 30 gennaio.

2. *PROFESSIONISTI CHE PRESENTANO GLI IMPEGNI*

2.1 ENGIE Italia S.p.A., con sede legale in via Chiese, 72 20126 – Milano, Italia.

3. *PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO*

3.1 Con la Comunicazione l'Autorità ha contestato ad ENGIE una condotta potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Codice del Consumo.

3.2 In primo luogo la condotta, secondo quanto riportato nella Comunicazione, sarebbe caratterizzata da profili di ingannevolezza ed omissività, in quanto ENGIE avrebbe inviato (i) le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura prima del 10 agosto 2022 identificando nell'oggetto delle stesse una proposta di "modifica unilaterale", e (ii) successivamente a tale data (a partire dalla quale l'oggetto delle comunicazioni era stato modificato indicando espressamente che si trattava di una proposta di aggiornamento delle condizioni economiche giunte a

scadenza) sarebbe comunque mancata una chiara indicazione della data esatta di scadenza, inizialmente prevista o rinnovata nel corso del rapporto contrattuale a seguito di precedenti aggiornamenti.

3.3 La stessa condotta, sempre secondo questa Autorità, potrebbe poi costituire una pratica commerciale aggressiva, in quanto ENGIE avrebbe in tal modo aggirato il divieto introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 115/2022 (*DL Aiuti Bis*) che impediva di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura, costringendo quindi i consumatori ad accettare le nuove condizioni economiche (peggiorative rispetto alle precedenti posto che tenevano in considerazione il mutato mercato dei beni energetici in esito all'avvio del conflitto russo-ucraino) senza poter beneficiare della speciale tutela introdotta dal legislatore.

4. *CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO*

(A) PREMessa

4.1 ENGIE ritiene che gli ipotizzati profili di illegittimità, sia sotto il profilo della ingannevolezza, sia dal punto di vista della aggressività, siano del tutto infondati, anche alla luce della posizione assunta dal Consiglio di Stato, il quale ha già avuto modo di esprimersi su fattispecie del tutto analoghe a quelle in oggetto, nonché della successiva interpretazione autentica fornita dal legislatore. Quest'ultimo è invero nuovamente intervenuto modificando il DL Aiuti Bis, chiarendo, in modo definitivo, l'inapplicabilità del suddetto divieto di modifica unilaterale alle ipotesi di rinnovo di condizioni economiche giunte a naturale scadenza, quali sono appunto i casi oggetto di analisi da parte dell'Autorità con riferimento alla Società.

4.2 ENGIE ha già avuto modo di chiarire ampiamente l'insussistenza dei profili di ingannevolezza ed aggressività qui richiamati, sia attraverso la memoria e le risposte alle richieste di informazioni già agli atti del Procedimento, sia con le relazioni di ottemperanza parimenti agli atti, tutte sopra menzionate, sia con l'impugnativa avente ad oggetto i provvedimenti cautelari di questa Autorità oggi pendente dinanzi al TAR Lazio.

4.3 Ciò premesso, in un'ottica di continua e piena collaborazione con l'Autorità, al fine di voler eliminare ogni possibile profilo di dubbio in relazione alla condotta descritta nell'avvio del Procedimento, e per evitare un utilizzo inefficiente di risorse da parte sia di ENGIE, sia dell'Autorità, ENGIE intende qui proporre, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, gli impegni di seguito descritti.

4.4 A tal proposito, si precisa che:

- (a) la decisione di proporre tali impegni non può e non deve essere interpretata in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte di ENGIE;
- (b) la decisione di proporre i suddetti impegni è motivata esclusivamente dalla volontà di ENGIE di proporre soluzioni concrete e di tempestiva esecuzione, affinché le preoccupazioni preliminarmente sollevate da codesta Autorità possano essere efficacemente eliminate, nonché per venire incontro alle esigenze dei propri clienti ed ex-clienti nel contesto di mercato caratterizzato nel 2022 da condizioni di estrema volatilità connessa al conflitto russo-ucraino;
- (c) la proposta in esame è condizionata alla decisione di accoglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento e, di conseguenza, alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione né, conseguentemente, l'irrogazione di alcuna sanzione, in capo ad ENGIE.

(B) *DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI*

4.5 Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, ENGIE propone di adottare le misure di seguito illustrate:

(i) **Miglioramenti nella procedura di gestione e successiva comunicazione delle proposte di aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza**

ENGIE propone di integrare come segue il processo interno e le relative comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche giunte a scadenza:

1. indicando, oltre al giorno/mese in cui saranno applicate le nuove condizioni, anche il giorno/mese in cui termineranno le condizioni in vigore nel momento in cui si riceve la proposta di aggiornamento delle condizioni economiche. Come già chiarito agli atti, tutte le comunicazioni di ENGIE già contenevano l'espressa indicazione della data di decorrenza e della durata delle nuove condizioni economiche. Questa misura, come comunicato nella relazione di ottemperanza del 16 gennaio scorso, è stata peraltro già attuata da ENGIE con le comunicazioni inviate a partire dallo stesso mese;
2. inviando le proposte di aggiornamento tramite un prodotto postale con tracciamento della data e luogo della consegna (c.d. Posta ordinaria tracciata) che permetta di avere una ragionevole certezza dell'avvenuto recapito al cliente ad una determinata data, nonostante il Codice di Condotta Commerciale approvato dall'ARERA contenga una presunzione specifica sul punto e renda, quindi, il correlato aumento di costi interni ad ENGIE non

strettamente necessario. Tale misura è stata peraltro già attuata da ENGIE a decorrere dal mese di febbraio 2023;

3. attuando le migliorie, anche relativamente alle evoluzioni informatiche, del processo di aggiornamento delle condizioni economiche, identificate ad esito di analisi effettuata con il supporto del consulente esterno [OMISSIS], società di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'informatica applicata ai processi di gestione aziendali. I dettagli tecnici di tali migliorie saranno forniti a questa Autorità, se ritenuto utile dalla stessa, nel corso delle successive interlocuzioni sugli impegni.

(ii) Rafforzamento degli strumenti informativi a disposizione del cliente

Nonostante gli elementi informativi e contrattuali attualmente messi a disposizione dei clienti siano già più che idonei a fornire piena e diretta conoscenza della decorrenza e della validità del rapporto di fornitura, incluse le condizioni economiche, ENGIE propone di fornire ulteriori strumenti informativi di immediata comprensione ed accessibilità del cliente in relazione alle comunicazioni di natura contrattuale:

4. includendo espressamente la data di decorrenza, la durata e la data di scadenza delle condizioni economiche (i) in ogni bolletta; (ii) nella APP di ENGIE e (iii) nello spazio *web* riservato del cliente;
5. rendendo possibile in autonomia, in qualsiasi momento e in tempo reale avere accesso, visionare ed estrarre copia della documentazione contrattuale e delle lettere di aggiornamento delle condizioni economiche tramite la APP e nello spazio *web* riservato del cliente.

(iii) Ristoro in relazione al periodo 1° ottobre 2022-30 giugno 2023 delle più vantaggiose condizioni economiche di fornitura in vigore fino al 30 settembre 2022 in relazione ai [OMISSIS] punti di fornitura rispetto ai quali è stata inviata una doppia comunicazione di aggiornamento

ENGIE propone di applicare ai clienti che hanno ricevuto una doppia comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche (corrispondenti ai [OMISSIS] punti di fornitura già indicati nell'aggiornamento alla relazione di ottemperanza del 23 gennaio scorso), ossia una prima comunicazione inviata nel rispetto dei termini di effettiva scadenza, ed una seconda il 20 giugno 2022 a causa di un disallineamento informatico che ha comportato la mancata applicazione delle precedenti condizioni di cui alla prima comunicazione inviata

nel rispetto dei termini, le più vantaggiose condizioni economiche di fornitura in vigore fino al 30 settembre 2022:

6. per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, come già segnalato nell'aggiornamento (inviato il 23 gennaio scorso) alla seconda relazione di ottemperanza (relativa al provvedimento cautelare del 29 dicembre), e come già conseguentemente comunicato ai clienti interessati;
7. nonché estendere l'applicazione di tali condizioni più vantaggiose anche al precedente periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con relativo ricalcolo degli importi già fatturati in base alle condizioni economiche precedentemente applicate, in base alla procedura di seguito descritta. In via analitica, per ciascun cliente, ENGIE quantificherà il differenziale tra le condizioni economiche effettivamente applicate nell'ultimo trimestre del 2022 e quelle in vigore al 30 settembre 2022, calcolando la differenza di importi sulla base dei consumi registrati nell'ultimo trimestre del 2022. La differenza così individuata rappresenterà un credito che verrà sottratto da quanto da questi ultimi dovuto in base ai consumi registrati in due rate di pari importo nelle prime due bollette utili; nel caso residui ancora un credito da parte del cliente, la parte rimanente verrà rimborsata direttamente al cliente fino ad azzerarsi. Ciascun cliente verrà prontamente informato del suddetto credito – anche tramite e-mail, qualora ENGIE abbia la disponibilità di tale dato e il relativo consenso del cliente per procedere in tal modo – con comunicazione cartacea inviata unitamente alla prima bolletta utile;
8. per quanto riguarda i clienti cessati dopo il 30 settembre 2022, ENGIE provvederà a contattare i medesimi – qualora ENGIE abbia il consenso del cliente per procedere in tal modo ovvero se codesta Autorità lo autorizzerà espressamente – e a comunicargli sia l'ammontare dell'eventuale credito calcolato come al punto precedente fino alla data della loro effettiva cessazione, sia le modalità per ottenere il rimborso, fornendo agli stessi un termine semestrale entro il quale manifestare il proprio interesse.

In tal modo, tutti i clienti che hanno ricevuto una doppia comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche (corrispondenti ai [OMISSIS] punti di fornitura già indicati nell'aggiornamento alla relazione di ottemperanza del 23 gennaio scorso) verranno ristorati al 100% della differenza tra le più vantaggiose condizioni economiche di fornitura che sarebbero state applicate in assenza dell'aggiornamento disposto con validità dal 1° ottobre 2022.

9. In aggiunta a ciò, ENGIE propone di aumentare l'importo del credito calcolato per ciascun cliente di un valore pari al 5%.

(iv) **Ristoro in relazione al periodo 1° ottobre 2022-30 giugno 2023 delle più vantaggiose condizioni economiche di fornitura in vigore fino al 30 settembre 2022 rispetto a quelle effettivamente applicate a partire dal 1° ottobre 2022, in relazione ai circa [OMISSIS] punti di fornitura rispetto ai quali – a causa di inavvertenze informatiche – non si è provveduto tempestivamente all'aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza**

Con riferimento ai circa [OMISSIS] clienti che – a causa di inavvertenze informatiche – non hanno ricevuto tempestivamente la comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza, ENGIE propone di applicare:

10. dalla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche e fino al 30 settembre 2022, nonché poi dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 giugno 2023, le condizioni economiche che sarebbero state in vigore in caso di effettiva applicazione dell'aggiornamento nei termini contrattuali. In via analitica, per ciascun cliente, quindi, ENGIE calolerà il differenziale tra le condizioni economiche effettivamente applicate (i) dalla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche e fino al 30 settembre 2022, nonché (ii) dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 giugno 2023, rispetto a quelle che sarebbero state applicate se gli aggiornamenti fossero stati eseguiti nei tempi previsti sulla base dei consumi registrati dalla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche fino al 31 marzo e previsivi fino al 30 giugno 2023. La differenza di importi così calcolata, nei casi in cui risultasse positiva a favore dei clienti, rappresenterà un credito che verrà sottratto da quanto da questi ultimi dovuto in base ai consumi registrati in due rate di pari importo nelle prime due bollette utili e, nel caso residui ancora un credito da parte del cliente, la parte rimanente verrà rimborsata direttamente al cliente fino ad azzerarsi. Ciascun cliente verrà prontamente informato del suddetto credito – anche tramite e-mail, qualora ENGIE abbia la disponibilità di tale dato e il relativo consenso del cliente per procedere in tal modo – con comunicazione cartacea unitamente alla prima bolletta utile. Nel caso in cui la differenza di importi così calcolata risultasse negativa, ovvero evidenziasse un vantaggio già acquisito del cliente, ENGIE non chiederà alcuna restituzione ai clienti i quali, pertanto, avranno acquisito definitivamente un beneficio derivante dalla tardiva comunicazione dell'aggiornamento;

11. per quanto riguarda i clienti cessati dopo il 30 settembre 2022, ENGIE provvederà a contattare i medesimi – qualora ENGIE abbia il consenso del cliente per procedere in tal modo ovvero se codesta Autorità lo autorizzerà espressamente – e a comunicargli sia l’ammontare dell’eventuale credito calcolato come al punto precedente fino alla data della loro effettiva cessazione, sia le modalità per ottenere il rimborso, fornendo agli stessi un termine semestrale entro il quale manifestare il proprio interesse.

In tal modo, tutti i clienti (circa [OMISSIS]) che – a causa di inavvertenze informatiche – non hanno ricevuto tempestivamente la comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza verranno ristorati al 100% della differenza tra le condizioni economiche di fornitura che sarebbero state applicate se gli aggiornamenti fossero stati posti in essere alle date previste e fino al 30 giugno 2023.

12. In aggiunta a ciò, ENGIE propone di aumentare l’importo del credito calcolato per ciascun cliente di un valore pari al 5%.

(C) INIZIO E DURATA DELLA VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

4.6 Gli impegni identificati sopra *sub* 1-5 potranno trovare completa attuazione al più tardi entro 8 (otto) mesi a far data dalla comunicazione da parte di codesta Autorità del provvedimento di accoglimento degli stessi e di conclusione del Procedimento, considerando tuttavia che nell’ambito degli stessi alcuni richiedono una tempistica di realizzazione più ridotta e, quindi, ENGIE si attende di poterli attuare prima di tale termine; ENGIE è peraltro disponibile a condividere con questa Autorità i dettagli del processo teso ad individuare le miglorie di cui all’impegno *sub* 3.

4.7 Per quanto riguarda gli impegni di cui ai punti *sub* 7, 9, 10 e 12, ENGIE renderà disponibile a Codesta Autorità gli importi dei relativi crediti entro il 31 luglio 2023, ovvero entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento degli stessi qualora l’accoglimento sia trasmesso ad ENGIE in data successiva al 16 luglio 2023. Resta inteso che, salva diversa disposizione da parte di codesta Autorità, in caso di ex-clienti rientranti nell’ambito applicativo degli impegni *sub* 8 e 11, ENGIE invierà loro una apposita comunicazione informandoli della possibilità di ricevere l’eventuale accredito sulla base del precedente rapporto di fornitura.

4.8 Oltre agli impegni *sub* 6-12, che non avranno un effetto continuato nel tempo esaurendosi con la loro attuazione a beneficio dei clienti di ENGIE, la durata dei restanti impegni è così definita:

(a) l’impegno *sub* 2 sarà applicato alle comunicazioni di aggiornamento per 1 (uno) anno dall’accoglimento degli impegni, fatta salva dopo tale termine la possibilità di utilizzare diversi servizi che garantiscano il medesimo livello di

tracciabilità, e sempre in coerenza con le prescrizioni della regolazione di settore;

(b) gli impegni *sub* 1, 3, 4 e 5 avranno una durata di almeno 3 (tre) anni.

4.9 Resta inteso che ENGIE si riserva il diritto di chiedere a codesta Autorità modifiche ai sopra delineati impegni considerando (i) sia le nuove modalità di comunicazioni e/o gestione che si rendessero disponibili, (ii) sia gli aggiornamenti al quadro legale e regolamentare applicabile all'attività svolta da ENGIE, come adottati successivamente alla data di comunicazione di accoglimento degli impegni.

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

5.1 ENGIE ritiene che gli impegni proposti siano idonei ad eliminare le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità in sede di avvio del Procedimento, nonché che gli stessi siano facilmente monitorabili *ex post* da parte dell'Autorità.

5.2 In particolare:

- Gli impegni *sub* (i) e (ii) miglioreranno sensibilmente:
 - a. il livello di trasparenza delle informazioni relative all'aggiornamento delle condizioni economiche proposte ai clienti di ENGIE, i quali potranno accedere in piena autonomia, in tempo reale e in qualsiasi momento ad un'informazione ritenuta rilevante nell'ambito del Procedimento, ossia la data esatta di scadenza delle condizioni in vigore, oltre che a copia della documentazione contrattuale completa delle comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche (ove già inviate) attraverso una pluralità di strumenti informatici sempre a disposizione dei clienti. Inoltre, i clienti di ENGIE riceveranno nella stessa proposta di aggiornamento delle condizioni economiche, non solo la data di efficacia delle stesse, ma la chiara indicazione del giorno/mese in cui cesseranno di essere applicate le condizioni in vigore nel momento in cui i clienti riceveranno la proposta di aggiornamento, eliminando quindi *tout court* la possibilità che gli stessi possano in qualche modo risultare ancora confusi circa la scadenza delle condizioni sino a quel momento applicate;
 - b. il procedimento interno ad ENGIE con cui saranno gestite e poi inviate le comunicazioni aventi ad oggetto le proposte di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura evitando, ovvero quantomeno riducendo a margini tecnici minimi, il rischio che in futuro si verifichino casi di inavvertenze informatiche nei vari processi interni, con

conseguenti ritardi nell'invio delle proposte di aggiornamento delle condizioni economiche;

- c. il controllo che ENGIE avrà delle proposte di aggiornamento delle condizioni economiche anche dopo che le stesse saranno uscite dalla propria sfera di controllo, posto che il sistema di tracciamento consentirà di avere una ragionevole certezza della data in cui ciascun cliente riceverà la suddetta proposta.
- L'impegno *sub* (iii) avrà invece la funzione di restituire integralmente a quei clienti di ENGIE che hanno ricevuto una doppia comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche quanto versato in eccesso rispetto alle condizioni in vigore fino al 30 settembre 2022, sia con riferimento ai futuri consumi del primo semestre 2023, sia a quanto già fornito nell'ultimo trimestre del 2022, rispetto al quale ENGIE si impegna a calcolare il credito spettante a ciascun cliente. In aggiunta, quale *quid pluris*, viene prevista altresì una maggiorazione di tale credito.
 - Infine, tramite l'impegno *sub* (iv) ENGIE porrà i clienti che non hanno ricevuto una tempestiva comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche esattamente nella stessa situazione in cui si sarebbero trovati qualora il menzionato aggiornamento fosse stato comunicato nei termini contrattuali. In sintesi, quindi, a ciascun cliente sarà assicurata l'applicazione delle condizioni economiche che avrebbero trovato attuazione prima del 1° ottobre 2022 se i relativi aggiornamenti fossero stati applicati tempestivamente, in relazione ai consumi registrati dalla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche e fino al 30 giugno 2023. In aggiunta, quale *quid pluris*, viene prevista altresì una maggiorazione del credito spettante a ciascun cliente. Anche in questo caso, quindi, ai clienti di ENGIE verranno applicate condizioni di fornitura non solo molto vantaggiose, ma anche del tutto scollegate dalle conseguenze negative del conflitto russo-ucraino sul mercato energetico.

Inoltre, in riferimento ai clienti i quali il calcolo del conguaglio risultasse negativo, ovvero evidenziasse un vantaggio già acquisito del cliente, ENGIE non chiederà alcuna restituzione e, pertanto, questi clienti avranno acquisito definitivamente un beneficio derivante dalla tardiva comunicazione dell'aggiornamento.

5.3 Si ritiene che le proposte di impegni sopra delineate siano di facile monitoraggio da parte dell'Autorità, rimanendo comunque ENGIE disponibile ad inviare un aggiornamento periodico avente ad oggetto la loro attuazione, ove ritenuto necessario.

6. *VERSIONE NON CONFIDENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI*

6.1 ENGIE trasmetterà, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 11, comma 7, della Delibera AGCM del 1° aprile 2015, n. 25411, una istanza di riservatezza rispetto al presente documento entro i prossimi 15 giorni.

ENGIE resta a disposizione di codesta Autorità per eventuali richieste di chiarimento e/o per uno specifico confronto sulla proposta di impegni sopra descritta.

Roma, 24 maggio 2023

Distinti saluti,

Avv. Gian Luca Zampa

Avv. Nico Moravia

Avv. Giorgio Candeloro

Avv. Filippo Alberti